

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 33 del 29 settembre 2026

RICONOSCIMENTO DELLA GIUSTA REMUNERAZIONE NON INFERIORE AI COSTI DI PRODUZIONE AGRICOLI E ZOOTECNICI

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 individua le finalità della legge, volte a tutelare e sostenere le produzioni agricole locali regionali, con particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza alimentare. Tali finalità vengono perseguite attraverso il riconoscimento della giusta remunerazione dei fattori di produzione. Ulteriore finalità è quella di contribuire ad informare i consumatori sull'impatto delle scelte di consumo rispetto alla sostenibilità economica del settore agroalimentare.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Protocolli d'intesa)

L'articolo 2 disciplina la possibilità che la Regione promuova la conclusione di specifici protocolli d'intesa tra gli operatori delle filiere agricole e agroalimentari regionali.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Oggetto dei protocolli d'intesa)

L'articolo 3 individua i contenuti dei protocolli d'intesa, che saranno poi oggetto di libera determinazione da parte dei soggetti aderenti ai protocolli medesimi.

Nel merito, l'obiettivo dichiarato dei protocolli è quello di assicurare la remuneratività di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione. Si prevede inoltre che i protocolli possano valorizzare i prodotti agricoli marchigiani, promuovere l'efficienza e la competitività delle filiere, favorire la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle attività delle aree rurali, con particolare attenzione allo sviluppo e alla sostenibilità socio-economica delle aree interne.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Funzioni della Regione)

L'articolo 4 individua il ruolo che la Regione può svolgere nell'ambito dei tavoli istituiti dagli operatori per la sottoscrizione dei protocolli di intesa. Si tratta di un ruolo di carattere istituzionale che non comporta la sottoscrizione dei protocolli medesimi e che avviene nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, in particolare per ciò che attiene alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali di filiera.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 5 disciplina l'invarianza finanziaria. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.